

n. 340/2023 PU

Concordato minore Girelli Roberto



TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

letta la proposta di concordato minore presentata da **Girelli Roberto** in data 29.11.23,

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, come integrata in data 26.1.24 (a seguito dei rilievi del GD in data 8.1.2024);

- **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Pescantina (Vr), sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

ritenuto che:

- la proposta di concordato minore sia stata presentata da soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Invero il Girelli è titolare di impresa individuale esercente attività di rivendita tabacchi e, dall'esame della documentazione prodotta e tenuto conto delle verifiche operate dal gestore, deve ritenersi che si tratti di impresa minore ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. D CCII, atteso che:

a) per le ragioni evidenziate dalla stimatrice dott.sa Molognoni (cfr perizia di cui al doc. 17.5.), sintetizzate a pagina 29 della relazione del gestore, l'azienda di rivendita dei tabacchi potrebbe essere ceduta a terzi, con trasferimento e subentro dell'acquirente anche nella concessione, solo nel caso in cui l'attività possa continuare ad essere esercitata dall'acquirente nei medesimi locali ove si trova attualmente (Pescantina, via Are n. 4). Sennonché tali locali sono stati concessi al Girelli in comodato dalla sorella, la quale ha dichiarato di non essere disponibile a concederne il godimento a terzi, nel caso in cui l'attività sia esercitata da altri in luogo del fratello (cfr dichiarazione di Girelli Nadia di cui al doc. 17.9). Ciò comporta, di fatto, l'impossibilità di cessione dell'azienda e, quindi, un

valore di mercato nullo della stessa. Il residuo patrimonio del ricorrente, secondo la valutazione del gestore della crisi (che ha anche provveduto a far stimare l'immobile di proprietà del Girelli: cfr perizia dell'arch. Pasquale di cui al doc. 17.10), ha invece un valore di mercato di euro 97.000,00. E tale situazione è quella esistente nell'intero triennio anteriore al deposito del ricorso. Deve quindi ritenersi comprovato che l'attivo patrimoniale sia inferiore alla soglia minima di euro 300.000;

b) dalle dichiarazioni dei redditi di impresa, Iva e Irap (cfr docc. 19, 20, 21) prodotte dal ricorrente emerge che, nell'intero triennio anteriore al deposito del ricorso, l'impresa ha prodotto un volume d'affari – e quindi ricavi – di entità inferiore alla soglia minima di euro 200.000,00;

c) l'ammontare complessivo dei debiti (già al netto delle rate di rottamazione quater per complessivi euro 41.120,32 pagate dalla moglie del ricorrente in data 25.10.23 e 29.11.23, nonché dell'ulteriore pagamento di euro 9.551,41 del 9.1.23), come da ultimo accertato e verificato dal gestore della crisi (cfr integrazione dell'attestazione in data 24.1.24), è pari ad euro 425.865,79, quindi inferiore alla soglia minima di euro 500.000,00;

- pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1 e 74 CCI, il Girelli è astrattamente legittimato a proporre il concordato minore. Peraltro, poiché è previsto un consistente apporto di vera e propria finanza esterna senza diritto a restituzione da parte di Garcia Daisy Isabel (moglie del ricorrente), che comporterà un aumento in misura senz'altro apprezzabile della soddisfazione dei creditori (rispetto a quella che potrebbe essere ottenuta nell'alternativo scenario della liquidazione controllata), la proposta concordataria deve ritenersi anche concretamente ammissibile ai sensi dell'art. 74, c. 2 CCI;
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come sopra evidenziato, il ricorrente è gravato da debiti per euro 425.865,79 e, oltre ad essere titolare di un patrimonio del valore di soli euro 97.000,00, dalla sua attività di impresa ricava un reddito di euro 1.000,00 al mese, che deve destinare alle spese (pari ad euro 1.300,00 mensili) necessarie per il mantenimento proprio e del nucleo familiare (costituito dal ricorrente e dalla moglie). E' perciò del tutto evidente che il Girelli non disponga di entrate correnti e di beni prontamente liquidabili tali da consentirgli di far fronte con regolarità ai propri debiti e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento (*sub specie* di vera e propria insolvenza);

rilevato che:

- il ricorrente ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 75, c. 1 CCI;
- la relazione del gestore della crisi dott. Stefano Tonelato contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dall'art. 76, c. 2 CCI;
- la proposta prevede il pagamento solo parziale dei creditori privilegiati e, tuttavia, ai sensi dell'art. 75, c. 2 CCII il gestore della crisi ha verificato che la proposta medesima è in grado di assicurare a tali creditori un pagamento per importo non inferiore a quanto potrebbero ottenere nell'alternativo scenario della liquidazione controllata;
- il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e – allo stato - non risulta aver commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto, quindi, che non sussista alcuno dei profili di inammissibilità previsti dall'art. 77 CCI, sicché la procedura può essere dichiarata aperta;

ritenuto che nella fattispecie non sia necessaria la nomina del Commissario ai sensi dell'art. 78, c. 2bis, lett. b) CCI (tale nomina non è stata chiesta dal ricorrente; non sussiste suddivisione dei creditori in classi; nonostante sia stata chiesta e verrà quindi disposta la sospensione generalizzata delle procedure esecutive individuali, non appare sussistere pregiudizio per i creditori tale da richiedere la nomina del Commissario);

visto l'art.78 CCI,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di **Girelli Roberto**

DISPONE

la comunicazione **della proposta di concordato minore (unitamente alla relazione del gestore della crisi, comprensiva della successiva integrazione del 24.1.24) e del presente decreto** a tutti i creditori a cura del gestore della crisi dott. Stefano Tonelato **entro il 12.2.2024**. Il dott. Tonelato indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

ASSEGNA

ai creditori **il termine di giorni trenta** – decorrente dalla comunicazione di cui al punto precedente - per fare pervenire al gestore della crisi dott. Tonelato, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del

Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. **Il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.** Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione

DISPONE

che a cura del gestore della crisi il presente decreto:

- sia pubblicato sul sito web del Tribunale di Verona e nel registro delle imprese;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa del concordato non diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio di Girelli Roberto, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi dott. Tonelato e all'OCC.

Verona, 2.2.2024

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca